

Unione dei Comuni Valcerrina - Cerrina Monferrato (Alessandria)
Stralcio modifica statutaria Unione dei Comuni Valcerrina 06/05/2024

Art.1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni della VALCERRINA", tra i Comuni di: **CAMINO**, CERESETO, CERRINA MONFERRATO, GABIANO, MOMBELLO MONFERRATO, ODALENGO GRANDE, PONZANO MONFERRATO, VILLAMIROGLIO, MONCESTINO, VILLADEATI, MURISENGO.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di CERRINA MONFERRATO.
I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

“omissis”

Art.10 - Composizione ed elezione e durata del Consiglio dell'Unione

- ~~1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.~~
- ~~2. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comune. A tal fine la composizione del Consiglio dell'Unione viene determinata in 13 consiglieri oltre al Presidente: dieci seggi vengono assegnate alle maggioranze tre seggi alle minoranze.~~
~~Qualora fosse nominato Presidente uno componente del Consiglio dell'Unione quest'ultimo decade dalla carica di consigliere ed il relativo comune provvede alla nomina di un nuovo rappresentante di maggioranza nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.~~
~~Ogni Comune partecipante eleggerà un membro di maggioranza e uno di minoranza. La nomina dei tre rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione avverrà a cura dei consiglieri di minoranza eletti, i quali si riuniranno in seduta comune entro 45 giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli comunali. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. I membri di minoranza eletti dovranno, comunque, essere espressione di due Comuni diversi, non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, a meno che vi sia un unico Comune ad avere la minoranza rappresentata in Consiglio. La convocazione di tutti i rappresentanti di minoranza eletti avverrà da parte del Presidente uscente e, per la prima nomina, da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.~~
~~In caso di assenza delle minoranze in tutti i Comuni, i tre Comuni di maggiore dimensione demografica eleggeranno due rappresentanti.~~
- ~~3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.~~

~~4 La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.~~

~~5 I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.~~

~~6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.~~

~~7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.~~

~~8. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di scadenza di cui al precedente comma 4 ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.~~

~~In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.~~

~~Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.~~

~~9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.~~

~~10 In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.~~

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2 Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei Consiglieri dei soli Comuni interessati alle elezioni.

4. La composizione del Consiglio assicura la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

Alle minoranze consiliari dei Comuni vengono comunque riservati al massimo 1/3 dei seggi.

La nomina dei rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione avverrà a cura dei consiglieri di minoranza eletti, i quali si riuniranno in seduta comune entro 45 giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli comunali. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. I membri di minoranza eletti dovranno, comunque, essere espressione di due Comuni diversi, non potendo un solo Comune avere due rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione. La convocazione di tutti i rappresentanti di minoranza eletti avverrà da parte del Presidente dell'Unione.

5. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire tempestivamente, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale, per qualsiasi ragione avvenuta.

In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro il termine di cui sopra, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei Consiglieri eletti.

6. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

7. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza.

8. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.

9. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.

11. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

“omissis”

Art.13 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di ~~60~~ **30** giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

“omissis”